



C O M U N E D I T O R R I O N I
Provincia di Avellino

ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 3 Del 06-02-2023

OGGETTO: Modifica art.107 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 23/12/2014.

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza l' Avv. Oliviero Annamaria nella sua qualità di Presidente
e sono rispettivamente presenti ed assenti all'appello nominale le seguenti persone:

Oliviero Annamaria	P	Iommazzo Nicola	P
Lepore Giovanni	P	Donnarumma Federico	P
Serafino Donnarumma	P	Donnarumma Virgilio	P
Spadea Filomena	P	Di Pietro Angela	A
Ferrara Francesco	P	Lepore Antonio	P
Oliviero Fabio	A		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9

CONSIGLIERI ASSENTI N. 2

Assiste e Partecipa il Vice Segretario Dott. Adamo Silvio con funzioni referenti, consultive e di verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione, prevede che *“La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 dispone che *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;
- l'art. 4 della L.R.12/2011, rubricato *“Compiti dei comuni”*, che stabilisce le competenze del comune in materia funeraria e di polizia mortuaria;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31.12.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale di polizia mortuaria, ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 25.05.2013;

Richiamato l'art. 107 del Regolamento di polizia mortuaria, che testualmente:

Articolo 107

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di sponendo il trasferimento nell'ossario comune o nel cinerario dei resti o ceneri lasciati nel manufatto dal rinunciante. In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti alcun rimborso. Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Eventuali spese sono a carico del concessionario. L'assegnazione dei manufatti ceduti avverrà seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria ancora aperta alla data in cui è formalizzata la cessione, salvo quanto disciplinato dall'art. 100. Il costo della concessione dei loculi così riassegnati sarà determinato secondo le ultime tariffe di concessione al pubblico di loculi nuovi. Le spese di eventuali ripartizioni dei loculi riassegnati e quelle contrattuali, saranno a carico del nuovo concessionario.

Considerato che si rende necessario modificare l'articolo richiamato allo scopo di diversamente disciplinare la retrocessione di concessioni cimiteriali relativamente ai loculi precedentemente liberati;

Ritenuto opportuno apportare, dunque, modifiche all'art. 107 del Regolamento di polizia mortuaria in ogni sua parte, come riedito dall'Area Tecnica e di seguito riportato:

Articolo 107

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI

È riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata da cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

La richiesta comporta il riconoscimento, in favore dei retrocedenti del rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

- a) Per loculi non utilizzati ed integri e qualora la retrocessione avvenga entro 5 anni dalla concessione, il rimborso sarà pari al 90% dell'importo di concessione versata dal*

retrocedente;

b) Per loculi non utilizzati ma non integri e loculi utilizzati, qualora la retrocessione avvenga entro 5 anni dalla concessione, il rimborso sarà pari al 70% dell'importo di concessione versata dal retrocedente;

c) Per tutti i loculi qualora la retrocessione avvenga dopo 5 anni ed entro 15 anni dalla concessione, il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione versata dal retrocedente;

d) qualora la retrocessione avvenga dopo i 15 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di concessione versata dal retrocedente commisurata agli anni interi residui non fruiti ((importo di concessione x tempo residuo x 0,50/durata concessione).

L'assegnazione dei manufatti ceduti avverrà seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria ancora aperta alla data in cui è formalizzata la cessione, salvo quanto disciplinato dall'art. 100.

Il costo della concessione dei loculi così riassegnati sarà determinato secondo le ultime tariffe di concessione al pubblico di loculi nuovi.

La corresponsione dell'indennizzo a favore del recedente, potrà avvenire solamente dopo che il nuovo concessionario abbia corrisposto al Comune l'importo di concessione a suo carico e sia stato formalizzato il nuovo atto concessorio.

Ritenuta la modifica predisposta conforme ai principi di legge;

Disposta la nuova bozza del regolamento, tenuto conto della modifica da apportare;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00, dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00, dal Responsabile dell'Area Contabile ed Amministrativa;

Visto l'articolo 42, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, con il seguente esito:

PRESENTI n. 9

VOTANTI n. 9

FAVOREVOLI n. 9

CONTRARI n. /

ASTENUTI n. /

DELIBERA

1) di procedere alla modifica dell'art. 107 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2014, come di seguito:

Articolo 107

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI

È riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata da cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

La richiesta comporta il riconoscimento, in favore dei retrocedenti del rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

e) Per loculi non utilizzati ed integri e qualora la retrocessione avvenga entro 5 anni dalla concessione, il rimborso sarà pari al 90% dell'importo di concessione versata dal retrocedente;

- f) Per loculi non utilizzati ma non integri e loculi utilizzati, qualora la retrocessione avvenga entro 5 anni dalla concessione, il rimborso sarà pari al 70% dell'importo di concessione versata dal retrocedente;*
- g) Per tutti i loculi qualora la retrocessione avvenga dopo 5 anni ed entro 15 anni dalla concessione, il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione versata dal retrocedente;*
- h) qualora la retrocessione avvenga dopo i 15 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di concessione versata dal retrocedente commisurata agli anni interi residui non fruiti ((importo di concessione x tempo residuo x 0,50/durata concessione)).*

L'assegnazione dei manufatti ceduti avverrà seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria ancora aperta alla data in cui è formalizzata la cessione, salvo quanto disciplinato dall'art. 100.

Il costo della concessione dei loculi così riassegnati sarà determinato secondo le ultime tariffe di concessione al pubblico di loculi nuovi.

La corresponsione dell'indennizzo a favore del recedente, potrà avvenire solamente dopo che il nuovo concessionario abbia corrisposto al Comune l'importo di concessione a suo carico e sia stato formalizzato il nuovo atto concessorio.

- 2) di approvare** il Regolamento di polizia mortuaria, tenuto conto della modifica all'art. 107, che allegato alla presente diviene parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di Regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 06-02-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Adamo Silvio

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 06-02-2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Cimmino Domenico

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Avv. Annamaria Oliviero

IL Vice Segretario
Dott. Silvio Adamo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n. 69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza Comunale, li' 12-02-2023

IL Vice Segretario
Dott. Silvio Adamo